

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Approvato con delibera del C.C. n. 16 del 17.04.2019

Annulla e sostituisce quello approvato con Delibera di C.C. 35 del 21/11/2016 successivamente modificato con Deliberazione di C.C. n° 24 del 28/03/2017

REGOLAMENTO DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 1

Oggetto del regolamento

In relazione alla disciplina specifica del settore, l'Amministrazione Comunale ponendo tra i suoi obiettivi generali anche quello di soddisfare le esigenze dei propri cittadini consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione, i cosiddetti prodotti locali a "chilometro zero", promuovendone la valorizzazione qualitativa e il consumo, al fine di garantirne la provenienza e la tracciabilità oltre che una maggiore trasparenza dei prezzi, ha ritenuto di predisporre un regolamento che fissa criteri e regole per lo svolgimento del mercato dei produttori agricoli su area pubblica.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del mercato riservato agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1 comma 1065 della L. 296/2006 e del successivo Decreto di attuazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007, e della Legge Regionale n. 7 del 25/07/2008 modificata dalla L.R. n. 3 del 22/01/2010.

Art. 2

Istituzione del Mercato e Finalità

Il mercato degli imprenditori agricoli, cosiddetto "farmer's market" o "mercato a Km zero", già avviato in diversi Comuni, ben risponde alla crescente domanda dei consumatori che chiedono qualità, affidabilità e prodotti naturali che rappresentino il territorio, nonché il contatto diretto con i produttori quale indice di garanzia di origine dei prodotti.

Considerato che lo sviluppo di questa forma di mercato è favorito soprattutto se viene organizzato in modo professionale e qualificato, se nella gestione gli agricoltori possono rivestire un ruolo determinante e se vi è un reale supporto da parte dell'Ente, l'Amministrazione comunale di Montegrotto Terme, svolgendo una funzione generale di pianificazione dei mercati e, quindi, anche dei mercati degli imprenditori agricoli, ha provveduto ad istituire, nel proprio territorio, un mercato settimanale per la vendita diretta di prodotti da parte di produttori agricoli.

L'istituzione del mercato è finalizzata a:

1. favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore di prodotti dell'agricoltura locale.
2. incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione.
3. garantire al consumatore, attraverso il supporto delle Associazioni di categoria, la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali, anche in merito alla qualità e freschezza.
4. promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali e regionali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche e tradizionali.
5. valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Art. 3

Luogo - orari - giorno di svolgimento

Il mercato dei produttori agricoli, oltre a quello già esistente in Corso delle Terme, si svolgerà in altre due località del territorio comunale, Mezzavia e Turri, con cadenza settimanale, e più dettagliatamente:

Località Mezzavia: spazio corrispondente al parcheggio sito all'incrocio di via Massimo D'Azeglio con via Mezzavia, come meglio evidenziata nell'allegata planimetria (Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento;

Località Turri: zona adibita a parcheggio a ridosso di Piazza della Libertà e antecedente via Mameli, come meglio evidenziata nell'allegata planimetria (Allegato 2) parte integrante del presente provvedimento;

Corso delle Terme: Area semicircolare riservata a parcheggio in Corso delle Terme, area perequata 1, prospiciente "Autosalone 2000", e piazzetta rialzata a fianco dello stesso, come meglio evidenziata nell'allegata planimetria (Allegato 3) parte integrante del presente provvedimento;

Numero di posteggi e dimensioni:

- Via Mezzavia massimo **n. 5** posteggi di mq.18 (6x3) ciascuno;
- Piazza della Libertà massimo **n. 6** posteggi di mq.18 (6x3) ciascuno;
- Corso delle Terme massimo **n. 11** posteggi di mq.18 (6x3) ciascuno.

Giorno ed orario di svolgimento: il martedì mattina dalle ore 08:00 alle ore 12:30 in Corso delle Terme; il venerdì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30 in località Mezzavia e il venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.30 in località Turri.

Il mercato non si svolgerà nelle giornate di ricorrenza religiosa del 1 e 6 gennaio, il 15 agosto, il 1 novembre, l'8 e il 25 e 26 dicembre.

Successive variazioni o spostamenti che si rendessero necessari per ragioni organizzative o di sicurezza, sono delegate alla Giunta Comunale.

Art. 4

Pianificazione e gestione del mercato dei produttori

Il mercato di cui al presente Regolamento può essere gestito direttamente dal Comune, o affidato in gestione ad Associazioni di categoria dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale (Coldiretti, Confederazione italiana Agricoltori, Confagricoltura), le quali individuano tra loro un referente unico per il Comune denominato "gestore".

Qualora l'Amministrazione Comunale opti per l'affidamento della gestione operativa del mercato alle Associazioni di categoria dovrà essere predisposta dal **Settore Commercio**, apposita convenzione che definisca i rispettivi ruoli e adempimenti delle parti.

Sulla base di detta convenzione, il competente Responsabile del servizio provvederà alla sottoscrizione dell'accordo, impegnandosi a:

1. **fornire apposite indicazioni al Settore LL.PP. al fine di attivare gli interventi necessari ad** attrezzare l'area in conformità alle norme vigenti per il commercio sulle aree pubbliche, stabilendo che in ognuno dei posteggi potrà essere posizionato un produttore agricolo con la relativa attrezzatura di vendita;
2. **fornire apposite indicazioni al Settore LL.PP. per l'attivazione delle** utenze necessarie agli operatori;

3. stabilire che per l'occupazione dei singoli posteggi, nel caso in cui sia affidato alle associazioni di categoria, non venga rilasciata alcuna concessione al singolo operatore, considerato che, l'area interessata alla vendita viene concessa al gestore individuato.

Il gestore, da parte sua, assume la titolarità della concessione per l'uso del suolo pubblico e assicura la possibilità di vendita ai produttori che ne fanno richiesta, nel rispetto delle regole fissate dal presente regolamento.

Si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

1. organizzare il funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e all'allestimento delle strutture espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari allo svolgimento;
2. promuovere presso i propri associati la partecipazione al mercato e assegnare, nella giornata di svolgimento settimanale i posteggi affidati in gestione, ai produttori agricoli (propri associati e non) che abbiano presentato regolare comunicazione, nel rispetto dei criteri di libera partecipazione e diversificazione dei prodotti posti in vendita;
3. consentire la partecipazione al mercato di produttori agricoli del territorio "indipendenti", alle medesime condizioni dei propri associati. I posteggi riservati ai produttori agricoli del territorio, non associati, sono stabiliti in numero di 4 (quattro), e sono ripartiti come segue:
 - n° 2 posteggi in località Mezzavia;
 - n° 1 posteggio in località Turri;
 - n° 1 posteggio in Corso delle Terme;
4. vigilare affinché gli imprenditori agricoli, interessati a prendere parte al mercato, abbiano ottenuto la prevista registrazione sanitaria;
5. trasmettere periodicamente al Settore Tributi del Comune gli elenchi dei partecipanti al mercato con i relativi posteggi occupati, ai fini del calcolo degli oneri Cosap e Tari;
6. raccogliere dai singoli operatori il contributo dovuto per il rimborso dei costi per le utenze;
7. mantenere l'area occupata dagli operatori in condizioni ottimali durante lo svolgimento dell'attività di vendita e, libera e sgombra da qualsiasi rifiuto al termine delle operazioni di mercato.

L'Amministrazione Comunale e le Associazioni di categoria, in collaborazione tra loro, promuovono e pubblicizzano l'iniziativa del Mercato Agricolo dei produttori diretti.

Art. 5

Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi a partecipare al mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole ed i loro consorzi.

L'attività di vendita al mercato può essere esercitata dai titolari di impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della L. 27.12.2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs.18.05.2001 n. 228 e dell'attestato di registrazione di cui al DDR Veneto del 05.03.2008 n. 140.

L'azienda agricola deve essere ubicata nell'ambito territoriale della Regione Veneto in Comuni che, nel rispetto della cosiddetta "vendita dei prodotti a Km zero", non distino oltre 50 Km dal territorio della città di Montegrotto Terme, tranne che per le produzioni tipiche con ambito territoriale interprovinciale e regionale, per le quali si farà riferimento al luogo di produzione.

Art. 6

Partecipazione e assegnazione dei posteggi

Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà presentare al Comune apposita domanda per l'assegnazione di un posteggio, utilizzando l'apposito modulo allegato all'avviso di partecipazione predisposto dall'ente, debitamente compilato e sottoscritto su ogni foglio, nonché bollato con marca da bollo vigente.

Nel caso di domande di partecipazione superiori al numero di posteggi disponibili, l'assegnazione degli stessi, verrà effettuata applicando i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine, a favore delle aziende:

- sede dell'azienda agricola nel territorio del Comune di Montegrotto Terme;
- sede dell'azienda agricola maggiormente vicina, in attuazione del principio della cosiddetta "vendita dei prodotti a Km zero", al Comune di Montegrotto Terme ovvero sede dell'azienda agricola nella provincia di Padova;
- posta in vendita di prodotti meno rappresentati nel mercato;
- a parità di condizioni, la data di presentazione della comunicazione per la partecipazione al mercato all'Ufficio Attività produttive o per tramite il gestore del mercato.

Sarà comunque valutato dal competente settore il caso in cui il numero degli imprenditori agricoli selezionati sia superiore al numero dei posteggi disponibili; gli stessi verranno suddivisi rispetto al numero dei posteggi, ottenendo così il numero di turnazioni che saranno assegnate agli imprenditori di cui sopra, nelle diverse date in cui si svolgerà il mercato.

Per l'occupazione dei singoli posteggi, agli imprenditori verrà rilasciata un'autorizzazione annuale, considerando la volontà dell'Ente di dare la possibilità a quanti più imprenditori agricoli di poter vendere i propri prodotti al mercato.

Nel caso in cui il mercato venga affidato ad un gestore, per l'occupazione dei singoli posteggi non verrà rilasciata alcuna autorizzazione considerato che, lo stesso gestore, in ragione della stagionalità della vendita, potrà alternare le presenze dei singoli operatori.

Art. 7

Prodotti in vendita

Possono essere posti in vendita esclusivamente i prodotti agricoli freschi o trasformati derivanti dall'attività agricola, come ad esempio:

- prodotti ortofrutticoli
- fiori e piante
- cereali, farine, pane e prodotti da forno
- vino, olio, aceto
- funghi
- latte e derivati
- formaggi
- uova

- marmellate, confetture, succhi, frutta e verdura disidratate ed altri prodotti trasformati;
- miele e prodotti dell'alveare;
- insaccati e salumi
- carni (solo preventivamente confezionate in azienda)
- pesci e molluschi
- altri prodotti agricoli di prima trasformazione

I prodotti agroalimentari posti in vendita, freschi o trasformati, derivanti dalla lavorazione del fondo agricolo, devono provenire dall'azienda agricola del produttore.

I prodotti agricoli provenienti dall'azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi.

L'imprenditore agricolo che partecipa al mercato, si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.

Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse le seguenti attività complementari:

- degustazione gratuita dei prodotti finalizzata alla promozione della vendita.
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti che collaborano alle attività concordate con il Comune.

Art. 8

Tracciabilità e prezzi di vendita

I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo.

L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga efficaci informazioni sull'origine dei prodotti, sull'azienda produttrice e il luogo di produzione.

L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per quest'ultimi, deve indicarne denominazione e sede dell'azienda produttrice.

Altresì lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo separato, qualora ci sia la vendita di prodotti insigniti da marchi DOP, IGP, DOC, ecc., nonché prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e biodinamiche con i relativi marchi di certificazione bio.

Art. 9

Modalità di vendita

L'accesso all'area del mercato in località Mezzavia è consentito dalle ore 8:00, con inizio dell'attività di vendita alle ore 8:30. La cessazione del servizio è fissata alle ore 12:30 con sgombero dell'area entro le ore 13:30.

In località Turri l'accesso all'area del mercato è consentito: dalle ore 13.30, con inizio dell'attività di vendita alle ore 14.00. La cessazione del servizio è fissata alle ore 18.30 con sgombero dell'area entro le ore 19.00.

In Corso delle Terme l'accesso all'area del mercato è consentito dalle ore 7:00, con inizio della attività di vendita alle ore 8:00. La cessazione del servizio è fissata alle ore 12:30 con sgombero dell'area entro le ore 14:00.

Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato e, mantenerlo in condizioni ottimali durante lo svolgimento dell'attività; al termine delle operazioni, devono lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di vendita dovranno essere effettuate nella mezz'ora precedente a quella di inizio e nell'ora successiva al termine del mercato.

Non è consentito sgombrare il posteggio prima dell'orario previsto, se non per gravi avverse condizioni metereologiche o in caso di comprovata necessità.

Una volta completato l'allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto dei prodotti devono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato. Qualora il mezzo costituisca attrezzatura indispensabile per le operazioni di vendita esso dovrà trovare sistemazione all'interno del posteggio assegnato.

Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività e, verso l'Ente Comunale per eventuali danni causati alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, ad impianti ed elementi dell'arredo urbano.

Egli, al fine della partecipazione al mercato, dovrà presentare direttamente all'Ufficio Attività Produttive del Comune (o tramite il soggetto che lo gestisce), la comunicazione prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, con esplicita dichiarazione di accettazione del regolamento del mercato dei produttori agricoli ed assunzione di impegno a garantire la presenza nelle giornate di svolgimento.

L'operatore ha l'obbligo di esibire la comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 10

Norme igienico-sanitarie

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella suddetta ordinanza e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Gli spazi di vendita (banchi/gazebo), ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) i gazebo devono essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita, utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) i banchi di esposizione devono essere costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

La disposizione di cui al punto precedente, lett.b), non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

Non è ammessa l'attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte dei produttori agricoli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I banchi temporanei non possono essere adibiti alla preparazione diretta di carni fresche, salvo diverse previsioni normative.

Le aree dedicate al mercato agricolo sono dotate delle utenze necessarie.

L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Sono ammessi per la vendita gli "automarket", che potranno stazionare temporaneamente ed esclusivamente nelle aree, dove previa valutazione della Polizia locale, sia possibile il loro posizionamento, nel rispetto delle norme sulla viabilità e sicurezza.

I negozi mobili suindicati, con i quali viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, devono rispettare i requisiti di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002. All'interno dei suddetti, i quali devono essere sottoposti periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

L'imprenditore agricolo si impegna ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili, a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili. Gli imprenditori che metteranno in vendita prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili e compostabili ove possibile; dovrà essere privilegiato nel rapporto con la clientela l'uso di sacchetti di carta, di materiale a basso impatto ambientale o totalmente riciclabile.

Art. 11

Disciplina amministrativa e controlli

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Lo svolgimento del mercato è soggetto ad attività di vigilanza da parte del Comune, tramite gli Uffici preposti, i quali accertano tramite controlli da effettuarsi periodicamente, il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento.

A tal scopo, per garantire ai cittadini consumatori il corretto funzionamento del mercato, viene costituito un apposito Comitato di controllo composto da:

1. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive;
2. Un addetto del settore Polizia Locale appositamente incaricato;
3. Un rappresentante delle associazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative ovvero un rappresentante dell'associazione di categoria degli agricoltori eventualmente incaricata della gestione del mercato.

Gli imprenditori agricoli che operino in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l'attività, devono essere esclusi dalla partecipazione al mercato, da parte del Comune.

In caso di accertamento di una violazione degli obblighi, nello specifico imposti dal presente regolamento, il Comune valuta la gravità di tale violazione, procedendo alla comunicazione al soggetto interessato, alle Associazioni di categoria (eventualmente incaricate alla gestione del mercato), ed alle Autorità competenti, affinché vigilino perchè tale violazione non abbia più a verificarsi. Resta ferma la responsabilità personale dell'imprenditore agricolo, relativamente a violazione di specifiche norme di legge.

I produttori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo, di effettuare verifiche, anche nella propria azienda, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il rifiuto, da parte dell'impresa agricola, alla verifica in azienda, comporta l'estromissione dal mercato.

Art. 12

Oneri tributari e costi per l'occupazione del posteggio

L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e della tassa rifiuti (TARI), nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

I produttori agricoli partecipanti dovranno effettuare il pagamento di quanto sopra, direttamente al Comune e al soggetto gestore dei rifiuti, ovvero al rappresentante dell'associazione di categoria individuato (gestore) che collabora con il Comune nella gestione del mercato. L'associazione provvederà senza indugio a versare le somme spettanti ai soggetti competenti.

I produttori che nello svolgimento della propria attività, fanno uso delle utenze del mercato, dovranno provvedere al pagamento di quanto dovuto al Comune, ovvero tramite il gestore, con le modalità indicate nell'apposito accordo.

Art. 13

Sanzioni

Per le violazioni del presente regolamento, quando il fatto non sia previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa di € 250,00 ai sensi dell'art.16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

Allegati

(Allegato 1) Planimetria Località Mezzavia;
(Allegato 2) Planimetria Località Turri;
(Allegato 3) Planimetria Corso delle Terme

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione del Mercato e Finalità
- Art. 3 - Luogo – orari – giorno di svolgimento
- Art. 4 - Pianificazione e gestione del mercato dei produttori
- Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 6 - Partecipazione e assegnazione dei posteggi
- Art. 7 - Prodotti in vendita
- Art. 8 - Tracciabilità e prezzi di vendita
- Art. 9 - Modalità di vendita
- Art. 10 - Norme igienico-sanitarie
- Art. 11 - Disciplina amministrativa e controlli
- Art. 12 – Oneri tributari e costi per l'occupazione del posteggio
- Art. 13 – Sanzioni

Allegati

- (Allegato 1) Planimetria Località Mezzavia;**
- (Allegato 2) Planimetria Località Turri;**
- (Allegato 3) Planimetria Corso delle Terme**

ALLEGATO 1
MERCATO DI MEZZAVVA



ALLEGATO 2
MERCATO DI TURRI

da 1 a 6 DIM 3,0X6,0

P.zza Libertà

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|



ALLEGATO 3
MERCATO DI CORSO
DELLE TERME

da 1 a 11 DIM 3,0X6,0

